

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3966/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che proroga il controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, prorogato dal regolamento (CEE) n. 4087/86 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha prorogato, sino al 31 dicembre 1987, un controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale;

che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 235/86 la data del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 59.